

SAFEGUARDING POLICY

SCUDERIA CLASSIC TEAM A.S.D.

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

	<i>Funzione</i>	<i>Riferimento / data</i>
Redazione	Consiglio Direttivo	07-12-2024
Approvazione	Delibera del Consiglio	07-12-2024

Versione	Rev.00 del 07-12-2024
----------	-----------------------

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**INTRODUZIONE:**

Il presente MODELLO ORGANIZZATIVO e di CONTROLLO dell'ATTIVITÀ SPORTIVA e CODICE di CONDOTTA (di seguito DOCUMENTO) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. 198/2006 sugli associati , specie se minori d'età.

Il DOCUMENTO è redatto dalla **SCUDERIA CLASSIC TEAM ASD**, con sede in Via Cavour, 13 46100 Mantova (MN); P. IVA e Cod. Fisc. 02304950203 (di seguito per brevità SOCIETÀ) come previsto dal comma2 dell'articolo 16 d.lgs. 39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall'ACI SPORT. Il presente DOCUMENTO ha validità quadriennale dalla data di approvazione e dovrà essere aggiornato ogni qual volta necessario.

Il DOCUMENTO riguarda la Pratica dell'Automobilismo Sportivo nell'ambito della Regolarità Auto Storiche sui campi di gara, sui campi d'allenamento, nelle attività di formazione e nelle conviviali e mira a ribadire l'impegno da parte della Società nel garantire che :

- la pratica dell'Automobilismo sportivo nell'ambito della Regolarità Auto Storiche sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, origine, background sociale, livello di abilità, livello di coinvolgimento, disabilità.
- la pratica dell'Automobilismo Sportivo nell'ambito della Regolarità Auto Storiche sia un'esperienza sicura, ai giusti ritmi che permetta ai minorenni una crescita e uno sviluppo psicofisico al meglio delle proprie possibilità.

I cinque obiettivi imprescindibili del DOCUMENTO, condivisi con gli associati, sono :

- Porre le basi per la salvaguardia dei minorenni
- Monitorare l'applicazione delle procedure contenute nel presente DOCUMENTO
- Garantire la sensibilizzazione e la prevenzione a livello organizzativo
- Aumentare il livello di consapevolezza di tutti
- Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

DEFINIZIONI:

Safeguarding Officer: con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui ai precedenti articoli, è nominato presso l'Automobile Club d'Italia. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *Safeguarding* ed è competente sia per le situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione ed in particolare:

- vigila sull'adozione e sull'aggiornamento, da parte delle Associazioni e della Società Sportive affiliate, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile, segnalando le violazioni dei predetti, da parte degli Affiliati, al Dirigente, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza;
- adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- segnala, agli organi competenti, eventuali condotte rilevanti;
- relaziona, con cadenza annuale, sulle politiche di *Safeguarding* dell'Automobile Club d'Italia all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- fornisce ogni informazione e documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*;
- svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Il Safeguarding Officer è assistito, per la parte di segreteria dalla Direzione per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali dell'A.C.I

Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni: allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33 comma 6 del D.lgs. 36/2021, le associazioni sportive nominano un responsabile contro abusi e violenze e discriminazioni.

Per la **SCUDERIA CLASSIC TEAM A.S.D.** il nominativo del **Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni** è:

Flavio Renna riferimento mail: flavio-ren87@libero.it

**1. REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E
DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI**

REGOLAMENTO

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

ART. 1 – FINALITÀ DIRITTI e DOVERI

Diritto fondamentale degli Associati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli Associati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti degli Associati.

La SOCIETÀ' adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. Adotta altresì, ogni necessaria misura per dare a tutti gli Associati la piena consapevolezza dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Il presente DOCUMENTO costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti gli Associati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
- la prevenzione ed il controllo di ogni condotta di cui al precedente comma;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli Associati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- la consapevolezza degli Associati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- l'individuazione e l'attuazione da parte della Società di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti degli Associati minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- l'informazione degli Associati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- la partecipazione della SOCIETÀ' e degli Associati alle iniziative organizzate dall'ACI SPORT nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* della Società.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- gli Associati;
- tutti coloro che trattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

ART. 3 – CONDOTTE RILEVANTI

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente DOCUMENTO:

- **l'abuso psicologico**, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni dell'Associato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'Associato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **l'abuso fisico**, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale a causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un Associato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Associati ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- le **molestie**, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **l'abuso sessuale**, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Associato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare l'Associato in condizioni e contesti non appropriati e la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
- il **bullismo** (o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Associati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Associato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- il **nonnismo** (c.d. "hazing"), ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi Associati da parte di Associati veterani del medesimo gruppo;
- l'**abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- l'**abuso dei mezzi di correzione**, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- la **negligenza** (c.d. "negligence") ossia il mancato intervento di un Associato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamenti, o condotte, o atto di cui al presente DOCUMENTO, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell'Associato;
- altri **comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**ART. 4 – PRINCIPI**

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare ad ogni Associato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopradescritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

ART. 5 – RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli Associati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica **ad ACI SPORT al momento del rinnovo della Licenza.**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni **è nominato dal Consiglio Direttivo della Società** tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- essere regolarmente licenziato ACI Sport;
- essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore;
- saper utilizzare gli strumenti informatici di base tra cui la posta elettronica, la navigazione web e i social network;
- Non aver rapporti di parentela con alcun membro del Consiglio Direttivo della Società e comunque non ricoprire ruoli direttivi nella medesima.

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica attraverso comunicazione a tutti gli Associati della Società, pubblicazione sulla Home Page della Società, comunicazione ad ACI Sport al momento del rinnovo della Licenza e comunicazione al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding.

Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto della Società. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer dell'ACI SPORT..

La Società provvede alla sua sostituzione garantendo i requisiti di cui al punto precedente.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

Il Responsabile è tenuto a:

- vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui licenziati ACI SPORT nell'ambito della Società nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente DOCUMENTO;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. "quick-response"), per prevenire e contrastare nell'ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al Safeguarding Officer federale eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento del DOCUMENTO, tenendo conto delle caratteristiche della Società;
- valutare annualmente le misure del DOCUMENTO nell'ambito della SOCIETÀ, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata da ACI SPORT.

ART. 6 – SEGNALAZIONE di COMPORTAMENTI RILEVANTI

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Associati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione, anche in forma anonima, con le seguenti modalità:

- oralmente, rivolgendosi al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
- inoltrando una mail al Responsabile contro gli Abusi, le violenze e le discriminazioni;

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore.

La Società tutela tutti coloro che abbiano, in buona fede, presentato una denuncia o segnalazione, manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione, assistito o sostenuto un'altro Associato nel presentare una denuncia o segnalazione, reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni, intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *Safeguarding*.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**ART. 7 – GESTIONE della SEGNALAZIONE**

La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:

- segnalazione;
- registrazione della segnalazione in un apposito registro telematico conservato dal Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
- istruttoria della segnalazione;
- eventuali provvedimenti immediati, provvisori e cautelari da adottare nei confronti del segnalante e del segnalato, laddove la segnalazione appaia ragionevolmente fondata;
- risoluzione della segnalazione e comunicazione delle risultanze alla Società e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di Giustizia Sportiva.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.

Laddove ne sussistano i presupposti, il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile Federale delle politiche di *Safeguarding*, nonché agli organi di giustizia sportiva.

Nell'ipotesi in cui siano segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto, la Società può adottare misure cautelari di carattere sospensivo secondo il protocollo di proporzionalità.

La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito della Società.

ART. 8 – SANZIONI APPLICABILI

Si applica la procedura prevista dai regolamenti ACI per gli illeciti disciplinari nel caso in cui venga accertata la commissione di condotte abusive, discriminatorie e/o violente a danno degli Associati o collaboratori della Società, informando la Procura Federale ove necessario. Nel caso di accertamento di illeciti disciplinari, saranno comminate le sanzioni previste dai regolamenti sportivi ACI, nonché le misure endoassociative previste dallo Statuto della Società secondo il principio di proporzionalità.

Sono altresì sanzionabili coloro che hanno effettuato dolosamente una segnalazione consapevoli dalla sua falsità e con lo scopo di ledere altri.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE**

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e del d.Lgs. n. 196/2003.

I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione. Dopo tale termine i dati verranno cancellati oppure resi anonimi.

ART. 10 – DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Associati e i collaboratori che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione e alla prevenzione.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet della Società, ed è portato a conoscenza di tutti gli Associati e collaboratori attraverso la sua distribuzione, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

La Società ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

ART. 11 – NORME FINALI

Il presente documento è redatto e aggiornato dall'organo Direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni dell'ACI SPORT.

Eventuali proposte di modifiche al presente DOCUMENTO dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto in questo DOCUMENTO si rimanda alla normativa Endofederale.

Il presente DOCUMENTO, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

CODICE di CONDOTTA

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**INTRODUZIONE**

Ogni Associato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni Associato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. 198/2006 sugli Associati, specie se minori d'età. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Associato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura. Ogni violazione delle norme previste per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, sarà soggetta al regime sanzionatorio di cui all'articolo 10 del REGOLAMENTO.

Il CODICE di CONDOTTA è parte integrante del DOCUMENTO di cui costituisce un'imprescindibile allegato.

Il CODICE di CONDOTTA ha validità quadriennale e segue le modalità di aggiornamento del DOCUMENTO.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**ART. 1 – FINALITA'**

Il CODICE di CONDOTTA è finalizzato:

- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'eguaglianza, l'equità ed il rispetto dei diritti degli Associati, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla promozione del benessere dell'atleta;
- alla effettiva partecipazione di tutti gli Associati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla rimozione degli ostacoli che impediscono la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

ART. 2 DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati che svolgono attività sportiva sotto l'egida della Società, nonché tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato presso la medesima sono tenuti:

- a comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Associati;
- ad astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- a garantire la sicurezza e la salute degli altri Associati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro ed inclusivo;
- ad impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Associati nei percorsi educativi e formativi;
- ad impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolatori, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con altri Associati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettive);
- segnalare senza indugio al **Responsabile contro Abusi, Violenze e Discriminazioni** situazioni anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 3 – CONDOTTE VIETATE

- **l'abuso psicologico**, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni dell'Associato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell'Associato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- **l'abuso fisico**, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale a causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente, un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un Associato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Associati ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- le **molestie**, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **l'abuso sessuale**, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Associato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare l'Associato in condizioni e contesti non appropriati e la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;
- il **bullismo** (o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Associati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Associato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

- il **nonnismo** (c.d. "hazing"), ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi Associati da parte di Associati veterani del medesimo gruppo;
- l'**abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- l'**abuso dei mezzi di correzione**, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- la **negligenza** (c.d. "negligence") ossia il mancato intervento di un Associato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamenti, o condotte, o atto di cui al presente DOCUMENTO, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell'Associato;
- altri **comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Costituiscono altresì condotte vietate tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**ART. 4 – COMPORAMENTI da INCENTIVARE**

- Assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
- riservare ad ogni Associato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'Associato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori;
- segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
 - evitare i contatti fisici tra gli Associati ;
 - sollecitare gli Associati all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;
 - richiedere agli Associati di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
 - prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
 - spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.
- favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- rendere consapevoli gli associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

Al fine di incentivare comportamenti virtuosi, la comunicazione sarà resa efficace mediante;

- distribuzione a tutti gli Associati del DOCUMENTO e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

- comunicazione agli Associati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding Officer nominato dalla Federazione;
- pubblicazione sulla homepage del sito della Società del nominativo del Safeguarding nominato, con indicazione dell'indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- comunicazione agli Interessati, al momento dell'Associazione, o ai loro genitori, se minorenni, del DOCUMENTO dalla Società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società e del suo indirizzo mail;
- informazione agli Associati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla Società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

ART. 5 – NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

- organizzare l'attività in modo tale da minimizzare i rischi;
- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- **ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;**
- **astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli Associati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;**
- **astenersi dal creare situazioni di intimità con l'Associato minore;**
- comunicare e condividere con l' Associato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con l'Associato minore, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con l'Associato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile della società e/o il Safeguarding Officer;
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
- comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con gli altri soggetti frequentatori della Società e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- trattare i minori in modo giusto, onesto, con dignità e rispetto;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**ART. 6 – SITUAZIONI SPECIFICHE DA CUI POSSONO DERIVARE EVENTI DI RISCHIO PER I MINORI**

Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni e abusi nello svolgimento dell'attività, ad esempio:

A – GARE

Vincere è una parte importante della prestazione sportiva. Tuttavia, spingere i minorenni o i soggetti più fragili ad esibirsi e/o metterli sotto pressione, oltre ciò che è ragionevole e appropriato per la loro età e il loro livello di abilità, per raggiungere il successo, può essere dannoso psicologicamente, emotivamente e fisicamente può, inoltre, determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni e/o patologie.

BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE:

Gli Associati dovranno:

- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso.
- rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni allievo e anteporre il suo benessere psico/fisico a qualunque vittoria o risultato, sia di squadra che individuale;
- l'allenamento e la difficoltà della gara devono rispettare lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo e devono basarsi sui bisogni e gli interessi reali dell'allievo stesso;
- essere al corrente per i propri allievi delle condizioni di salute, intolleranze alimentari, ferite in corso e terapie in essere;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo di gara;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli Associati, genitori, direttori di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempire al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- rispettare i contenuti del **DOCUMENTO**

B – TRASFERTE _ VIAGGI _ PERNOTTAMENTI

Trasferte senza pernottamento: le trasferte senza pernottamento potrebbero generare problematiche se il conducente rimane solo con il minore, con la minore o la persona fragile.

Le trasferte possono quindi essere organizzate in modo che l'Associato Senior sia solo con gli Associati minorenni, proprio in base alla fiducia in loro riposta. Il genitore dell'atleta presta il proprio consenso alla trasferta, acconsentendo che il minore sia accompagnato dall'Associato Senior che si è reso disponibile.

Trasferte con pernottamento: i viaggi e le trasferte che prevedono pernottamenti possono presentare molti rischi potenziali, tra cui una supervisione inadeguata, lo smarrimento di minorenni, l'accesso all'alcool o a contenuti televisivi o web inappropriati, problematiche riguardanti l'uso dei social media e incremento delle probabilità di abusi, in particolare sessuali.

BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE:

Gli Associati Senior, dovranno:

- nel caso in cui rimangano da soli con il minore o il soggetto fragile nel mezzo utilizzato per il trasferimento (auto o pulmino), evitare qualsiasi comportamento non appropriato. La Società ripone la massima fiducia nei propri Associati. Se possibile, è comunque preferibile che ci sia anche un genitore in accompagnamento oppure un altro Associato;
- evitare di passare del tempo da soli con i minori o i soggetti più fragili, lontano da altri soggetti, in particolar modo se il minore è sotto i 13 anni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o della Società, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- intessere relazioni proficue con i genitori dell'Associato Junior al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli Associati Junior costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- è opportuna la presenza di responsabili di entrambi i sessi;
- in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli Associati Junior dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con Associati dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno gli altri accompagnatori salvo nel caso di parentela stretta tra l'Associato Junior e l'accompagnatore.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

- Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli Associati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

C - COMUNICAZIONI_TELEFONATE_CHAT

Il rapporto tra gli Associati è un aspetto importante e positivo dello sport.

BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE:

Gli Associati Senior dovranno, nell'ambito dell'attività svolta dalla Società:

- mai offrire regali privati o agevolazioni senza previa consultazione con almeno un altro Associato Senior (ciò rende più difficile per potenziali malintenzionati/e stabilire un rapporto di dipendenza con minorenni);
- i contatti privati tra Associati Senior e minorenni (anche attraverso social media come Facebook, SMS, WhatsApp, ecc.) possono diventare ambigui, perciò vanno valutati con molta attenzione;
- nelle chat di gruppo che coinvolgono minorenni, deve essere presente, almeno un altro Associato Senior;
- non deve esserci conversazione privata da minore ad Associato Senior ma solo da genitore ad Associato;
- stili di comunicazione: per esempio forme di saluto, evitare barzellette a sfondo sessuale, parlare sempre in modo adeguato con Associati Junior;
- la cultura della comunicazione deve essere sempre basata su rispetto e considerazione;
- la comunicazione tra Associati, se coinvolti i minori, si riferisce esclusivamente a questioni di carattere sportivo;
- I genitori/detentori dell'autorità parentale sono coinvolti e informati;
- proporre una cultura della comunicazione basata su rispetto e considerazione.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**C - TUTELA DELLA PRIVACY**

La privacy di tutti gli Associati deve essere rispettata, ma una particolare attenzione va posta nei confronti dei minori perché una violazione della privacy potrebbe comportare o acuire sensazioni, anche gravi di disagio e malessere.

BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE:

- A tutti gli Associati (o esercenti la potestà genitoriale), all'atto dell'iscrizione, e comunque ogniqualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.
- I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
- In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
- L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per gli Associati.
- La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

ART. 6 – SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

- cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d'umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;
- disturbi dell'alimentazione;
- segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;
- ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l'attività;
- una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;
- il minore che descrive quella che potrebbe apparire un'azione di abuso che lo abbia coinvolto;
- diffidenza nei confronti di Associati con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;
- trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.
- La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia.
- Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

ART. 7 – TUTELE E SANZIONI DISCIPLINARI

- Ogni presunta violazione del Codice di Condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto previsto dal DOCUMENTO adottato dalla Società;
- nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di Condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall'Articolo 8 del Modello Organizzativo e controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive;
- laddove ne sussistano i presupposti, verrà tempestivamente informato l'Ufficio della Procura Federale;

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA

- inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta da parte di soggetti a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà della Procura Federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente alle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva competenti.

ART. 8 – SELEZIONE DI EVENTUALI COLLABORATORI

La Società, quando instaura un rapporto di collaborazione – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente o fa firmare idonea autocertificazione.

ART. 9 – RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante di violazione di Codici di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall'Articolo 11 del Modello Organizzativo e Controllo dell'Attività Sportiva.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA**LINK UTILI**

<https://www.sport.governo.it/media/3787/vademecum-la-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf>

<https://www.coni.it/it/>

<https://www.acisport.it/it/acisport//normativa/regolamento-federali/47449/safeguarding-policy:-liee-guida-e-regolamento>

N.B. Il presente DOCUMENTO, aderente alle attività svolte dalla SOCIETA', è redatto sulla base del comma 2 dell'articolo 16 del d.Lgs. 39/2021 e della linee guida pubblicate da ACI SPORT e del "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto degli abusi diretti a prevenire abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva" anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255/2023